



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 18 del 25 Gennaio 2021

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 DELLA REGIONE ABRUZZO (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021)

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollentino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 20.01.2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021). 4

DIPARTIMENTO DPA

ERRATA CORRIGE.....24

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 20.01.2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021).*Il Presidente della Regione***ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1**

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 42/1 del 29.12.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA****LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021 N. 1**

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/01/2021 15:47:32

1

*Consiglio regionale*

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1

(Spese obbligatorie)

1. Per il triennio 2021/2023 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2021/2023, denominato "Elenco delle Spese Obbligatorie".

Art. 2

(Disciplina dei vincoli di spesa)

1. Per il triennio 2021/2023 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli di entrata e di spesa, così come indicato negli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), della legge di bilancio 2021/2023, denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. In linea con il processo di riordino e di armonizzazione della contabilità pubblica di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nell'ambito del percorso di risanamento finanziario della Regione, i vincoli di destinazione di risorse previsti da leggi regionali sono riferiti alla sola gestione di competenza. Le relative economie risultanti al termine dell'esercizio non sono di norma vincolate e concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione libero.

Art. 3

(Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. Per il triennio 2021/2023 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno", costituente l'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 4

(Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del d.lgs. 118/2011, per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati

2

nella "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", costituente l'Allegato 2 alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 5

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 8.949.865,49 per l'esercizio 2021, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023, agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato "Fondi vincolati regionali" di cui all'articolo 2, fatte salve le successive determinazioni del caso.
2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2021/2023.
3. Per il triennio 2021/2023 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto al comma 1.

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorità nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualità 2021.
2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, in sede di rendiconto è autorizzata l'applicazione all'esercizio 2021 dell'avanzo presunto da sovra compensazione, stimato ad oggi nell'importo di euro 10.000.000,00, destinato al finanziamento delle funzioni regionali.
3. All'esito dell'adozione del rendiconto per l'esercizio 2020 e della determinazione del risultato di amministrazione e del valore definitivo dell'avanzo da Fondo ex articolo 111 del d.l. 34/2020 e successive modifiche, la Giunta regionale è autorizzata ad individuare, con proprio provvedimento, le funzioni e gli interventi da finanziare con il medesimo

3

avanzo, con priorità per gli interventi di spesa in favore di Abruzzo Engineering S.p.a., per gli interventi previsti dalla legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) e per gli interventi in materia di impiantistica sportiva, al rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'Allegato 3 alla presente legge ed infine all'incremento della dotazione di alcuni stanziamenti in ambito sociale/associativo ritenuti prioritari, con particolare riguardo al Fondo sociale regionale, al Fondo per la Spesa socio-sanitaria, all'abbattimento dell'IRAP delle associazioni ONLUS, alla risoluzione delle problematiche del CRUA e del COTIR, al finanziamento della convenzione per i tirocinanti della giustizia.

Art. 7

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e per il finanziamento delle funzioni regionali fondamentali, di cui agli allegati nn. 4, 5 e 6 è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2021, di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di un importo pari ad euro 10.882.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2021, per l'ammontare complessivo di euro 10.882.000,00.
3. La Giunta regionale, all'esito dell'accertamento ovvero dell'assegnazione delle somme di cui al comma 2, è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2021.

Art. 8

(Programmazione dei Fondi comunitari)

1. Le quote di compartecipazione a carico della Regione relative al PO FESR Abruzzo 2014-2020, al PO FSE Abruzzo 2014-2020 e al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 sono iscritte nello stato di previsione della spesa alle missioni e programmi di competenza, come si evince dagli allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2021/2023, denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".
2. La quota di compartecipazione a carico della Regione relativa al Fondo europeo per gli Affari marittimi e Pesca 2014-2020, è iscritta nello stato di previsione della spesa alla Missione 16, Programma 03, come si evince dai menzionati allegati all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) della legge di bilancio 2021/2023, denominati "Fondi vincolati statali e comunitari" e "Fondi vincolati regionali".

Art. 9

(Istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa)

4

1. È previsto nella Missione 20, Programma 3 un apposito stanziamento finalizzato all'accantonamento della spesa per gli anni 2022 e 2023 denominato "Fondo per la riduzione della Tassazione regionale", dell'importo di euro 10.280,03 per il 2021, euro 17.865.474,84 per l'anno 2022 e euro 22.190.353,49 per l'anno 2023.
2. Con specifico provvedimento di Giunta regionale sarà costituita una Commissione composta da esperti interni ed esterni all'ente, senza oneri per l'ente, con lo scopo di proporre al Consiglio regionale nel termine del 31 dicembre 2022 una proposta finalizzata ad una rivisitazione delle aliquote fiscali regionali.
3. Nell'ambito della Missione 01, Programma 11, Titolo 1 il capitolo 11110 è ridenominato nei seguenti termini "Spese per le attività di supporto al responsabile della protezione dei dati".

Art. 10

(Istituzione capitoli di bilancio nello stato di previsione della entrata e della spesa relativi a canone convenzione Le Naiadi)

1. E' istituito nel Titolo 3, tipologia 100 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale un apposito stanziamento denominato "Canone convenzione complesso sportivo Le Naiadi", al fine di introitare il canone derivante dalla convenzione con la società gestore del complesso sportivo Le Naiadi, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 giugno 2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000) e alla D.G.R. n. 752/2019.
2. E' istituito, correlativamente, nella Missione 06, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale un apposito stanziamento denominato "Spese relative alla attività, vigilanza e controllo del complesso sportivo Le Naiadi", per il finanziamento delle spese correnti e di natura straordinaria correlate all'attività della struttura, di vigilanza e controllo del complesso sportivo.
3. La competenza amministrativa relativa all'introito del citato canone è assegnata al Servizio Politiche Turistiche e Sportive del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo della Regione Abruzzo.
4. La Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita su richiesta della Struttura regionale competente.

CAPO II

Ulteriori disposizioni

Art. 11

(Pareggio di Bilancio)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del pareggio di bilancio, la Giunta regionale definisce apposite direttive per i singoli dipartimenti mediante assunzione di provvedimenti qualora dai monitoraggi periodici si evidenzino situazioni di criticità.

5

Art. 12

(Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali)

1. Gli enti e gli organismi strumentali della Regione Abruzzo trasmettono il proprio rendiconto, approvato ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al Dipartimento competente della Giunta, corredato di tutti gli allegati di legge e del parere dell'organo di revisione. Il Dipartimento, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li invia al Servizio Bilancio - Ragioneria ai fini della relativa approvazione da parte del Consiglio regionale in sede di rendiconto generale della Regione Abruzzo.

Art. 13

(Chiusura delle Gestioni liquidatorie entro il 31 dicembre 2024)

1. Al fine di giungere, entro il 31 dicembre 2024, alla chiusura delle Gestioni liquidatorie ex USL di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed all'articolo 2, comma 14, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i commissari liquidatori individuati dal citato articolo 2, comma 14, della l. 549/1995 nella figura dei Direttori generali delle Aziende UU.SS.LL, sono tenuti a rimettere entro e non oltre il 28 febbraio 2021 una situazione patrimoniale della gestione liquidatoria, utilizzando i modelli di cui all'allegato 2/1 SP del d.lgs. 118/2011 e riportante le situazioni creditorie e debitorie ancora in essere alla data del 31 dicembre 2020.
2. Alla situazione patrimoniale di cui al comma 1 dovrà essere allegata una nota integrativa in cui venga fornita, tra l'altro, per ciascuna voce di stato patrimoniale valorizzata, una analitica indicazione delle singole posizioni creditorie e debitorie con le modalità ed i prospetti individuati con apposita deliberazione di Giunta regionale su proposta del Dipartimento Sanità entro e non oltre 20 giorni dall'approvazione della presente legge.
3. Alla situazione patrimoniale e alla nota integrativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere allegato il parere del Collegio dei revisori del Conto di ciascuna ASL, attestante la veridicità e congruità delle somme riportate.
4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 e al fine di dare copertura all'eventuale saldo negativo della gestione patrimoniale si procede all'istituzione nella Missione 20, Programma 3 di un apposito stanziamento denominato "Fondo oneri per gestione commissariale ex USL" dell'importo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2021, di euro 5.883.767,94 per l'anno 2022 e euro 5.883.767,94 per l'anno 2023, per complessivi euro 13.267.535,88.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Regione provvederà a ripartire nei limiti delle somme assegnate nel bilancio regionale nell'apposito fondo, così come indicato nel comma 4, le somme riguardanti i debiti certi liquidi ed esigibili così come risultati dagli elenchi analitici di cui al comma 2, procedendo all'assegnazione dell'intero fondo disponibile sulla base di criteri definiti con apposita deliberazione regionale predisposta dal Dipartimento Sanità di concerto con l'Avvocatura.
6. Per le somme riportate nello stato patrimoniale di liquidazione tra i debiti ancora non definiti in quanto oggetto di contenzioso, transazione o altro, il Commissario liquidatore procede con periodicità semestrale a fornire un aggiornamento delle singole posizioni.
7. Nel caso in cui un debito ricompreso all'interno di quelli finanziati dal Fondo rischio contenzioso diventi certo liquido e esigibile il Commissario straordinario procede a

6

richiedere l'immediato trasferimento delle risorse specificando l'importo e la posizione debitoria così come riportata nelle tabelle allegate alla nota integrativa. La Regione sulla base delle richieste procede tempestivamente alle variazioni di bilancio necessarie per il trasferimento delle risorse al Commissario e per il successivo pagamento. Una volta proceduto al pagamento il Commissario ne dà immediata comunicazione all'apposito servizio del Dipartimento Sanità.

Art. 14
(Modifica alla l.r. 6/2009)

1. L'articolo 26 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)) è sostituito dal seguente:

- "Art. 26
(Disposizioni in materia di agenzie, enti, aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché di società partecipate)
1. La Giunta regionale, con atto di organizzazione, stabilisce un sistema di controlli sulle agenzie, sugli enti, sulle aziende di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto, nonché sulle società partecipate, d'ora in avanti denominati "organismi controllati". I controlli sono esercitati dai Dipartimenti che, sulla scorta di contratti di servizio o convenzioni o altri atti, abbiano affidato compiti, funzioni o attività agli organismi partecipati ovvero ne abbiano regolamentato lo svolgimento attraverso la fissazione di obiettivi gestionali o parametri.
 2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra la Regione e l'organismo controllato, la situazione contabile, gestionale e organizzativa dello stesso, i contratti di servizio, le convenzioni e ogni altro atto con il quale sono stati affidati compiti, funzioni, attività e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, anche con riferimento a possibili squilibri economico – finanziari aventi riflessi sul bilancio dell'ente.
 3. Il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ovvero qualunque atto di pianificazione pluriennale delle attività e della performance che preveda nuove assunzioni, comunque denominato, sono approvati dagli organismi partecipati previo parere del Dipartimento competente ai sensi del comma 1, tenuto conto delle rilevazioni di cui al comma 2."

Art. 15
(Integrazioni alla l.r. 8/2019)

1. Alla legge regionale 17 giugno 2019, n. 8 (Norme a sostegno dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo) e successive modifiche, dopo il comma 3 dell'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Fino al termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni

colpite dagli eventi sismici del 2016) e successive modifiche, così come prorogata dall'articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e fatta salvo eventuale successiva proroga, il competente Servizio Personale della Giunta regionale provvede alla gestione stipendiale, contributiva e contabile, ivi compreso l'accantonamento e pagamento del trattamento di fine servizio, del personale assunto a tempo determinato presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo, con oneri a carico del medesimo Ufficio secondo le modalità di cui al comma 3 ter.

3 ter. Ai fini dell'attuazione del comma 3 bis, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 Abruzzo provvede, in una o più soluzioni, al trasferimento delle risorse necessarie sul bilancio della Giunta regionale. A tal fine si applica quanto previsto all'articolo 2, comma 4."

Art. 16

(Integrazione alla l.r. 47/2007)

1. All'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)), dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:
"25 bis. In qualunque momento nella vigenza del rapporto concessorio, gli attuali concessionari possono presentare alla Regione una proposta di acquisto degli impianti di cui al comma 24, indicando, sulla scorta di una perizia giurata che tenga conto anche degli elementi di cui ai commi 28 e 29, il prezzo di acquisto. La proposta resta valida e efficace per 180 giorni dalla sua presentazione. La Regione valuta la congruità del prezzo offerto ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003) e qualora ritenga congruo tale prezzo lo pone a base dell'asta pubblica, fermo restando il diritto di prelazione in favore degli attuali concessionari. Ove all'esito dell'asta non siano pervenute offerte, la Regione accetta la proposta di acquisto e procede all'alienazione."

Art. 17

(Rifinanziamento art. 1 – Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo della l.r. 37/2019)

1. Per il rifinanziamento dell'articolo 1 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 37 (Compartecipazione ai costi derivanti dall'evento Premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo, contributo all'Associazione culturale "Pigro" e sostegno al Comitato Regionale Abruzzese della F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali)) è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 15.000,00. Le relative risorse sono allocate nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021.

Art. 18

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 40/2019)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Giunta regionale determina la spesa per il personale, come definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2019, con riferimento al personale inquadrato nel proprio ruolo."
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 40/2019 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'autonomia contabile del Consiglio regionale, il cui bilancio è privo delle entrate correnti di natura tributaria indicate nell'Allegato 13/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel distinto ruolo del Consiglio regionale sono effettuate nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."

Art. 19

(Attuazione del principio di leale collaborazione, modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1. Alla legge regionale 9 luglio 2020 n. 17 (Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi d'olivo)) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole "il paesaggio rurale" sono sostituite con le parole "specifici paesaggi rurali" e dopo le parole "sono inseriti gli oliveti che" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito di specifici paesaggi,";
 - b) al comma 1 dell'articolo 2, che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2008, le parole "o scarsa produttività" sono soppresse.
2. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 21 (Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362), al comma 1

- dell'articolo 5, le parole "con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ed iscritte sul bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 81542, denominato "Funzioni e compiti in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati" al Titolo 1, Missione 13, Programma 07, e" sono soppresse.
3. Alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 24 (Norme in materia di turismo itinerante), il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento."
 4. Alla legge regionale 5 dicembre 2019, n. 40 (Integrazione alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 6 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e ulteriori disposizioni), al comma 2 bis dell'articolo 2, come inserito dall'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 25 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni), le parole "A decorrere dall'annualità 2020," sono soppresse.
 5. Alla legge regionale 11 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo 5 le parole "delle associazioni di volontariato" sono sostituite con le parole "degli enti del Terzo settore";
 - b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e li coinvolge".
 6. Alla legge regionale 12 agosto 2020, n. 28 (Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera a) le parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi di cui agli elenchi definiti dal MIPAAF ai sensi del regolamento adottato con D.M. 8 settembre 1999, n. 350 del Ministro per le politiche agricole e forestali (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173)" sono soppresse;
 - b) al comma 1 dell'articolo 5, alla lettera b), in fine, sono aggiunte le seguenti parole "con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari abruzzesi";
 - c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole "nei casi più gravi il Comune può sospendere l'attività per un periodo massimo non superiore ad un anno" sono soppresse.
 7. Alla legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 18, comma 2, la parola "sempre" è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001";
 - b) all'articolo 23 della l.r. 29/2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009";
 - 2) al comma 1, le parole "dei crateri sismici 2009 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "del cratere sismico 2009"; dopo le parole "anche in deroga al limite di dimensionamento dei piani" sono inserite le seguenti: "e comunque nel rispetto dei limiti e parametri di cui al d.m. 1444/1968" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed avviene in conformità e nel rispetto della disciplina di tutela paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)";
 - c) all'articolo 25, comma 2, le parole "per un periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di 180 giorni e comunque fino al termine dello stato di emergenza connesso alla diffusione pandemica da Covid-19, decorso il quale i manufatti sono rimossi, e fatta salva l'acquisizione del relativo titolo abilitativo nel rispetto del d.p.r. 380/2001".
8. Alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 10, comma 01, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 29/2020, dopo le parole "nell'osservanza della pianificazione territoriale sovraordinata" sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed in particolare della pianificazione paesaggistica regionale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
 - b) all'articolo 23, comma 3, come sostituito dall'articolo 7 della l.r. 29/2020, dopo le parole "provvedimenti deliberativi" sono inserite le seguenti: "di avvio del procedimento";
 - c) dopo l'articolo 23-bis è inserito il seguente:

"Art. 23-ter

(Disposizioni a salvaguardia delle aree tutelate)

- 1. L'approvazione dei piani attuativi di cui agli articoli 20 e 23, anche conformi allo strumento urbanistico generale, che ricadono anche parzialmente in aree tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.";
- d) all'articolo 33, come sostituito dall'articolo 10 della l.r. 29/2020, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso di aree ricadenti anche parzialmente in zone tutelate o vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004, la deliberazione consiliare di cui al comma 3 è subordinata al preventivo parere paesaggistico dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo."
9. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 30 (Disposizioni sanzionatorie e modalità di intervento della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti

di allevamento, del digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di introitare i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 3, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sono istituiti:

a) nel Titolo 3, Tipologia 200 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie l.r. 30/2020";

b) nella Missione 09, Programma 08, Titolo 1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio regionale, un apposito capitolo denominato "Spese relative ad opere di prevenzione per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", assegnato al competente Servizio del Dipartimento Agricoltura.";

b) all'allegato 1 "Applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 della presente legge" è abrogata la sezione "Pagamento in misura ridotta".

10. Alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) dopo il comma 3 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

"3 bis. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 10/2020 la cifra 3.000.000,00 è sostituita dalla cifra 2.450.000,00.".

11. Alla legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito con il seguente:

"1. Nel rispetto delle condizioni individuate nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) (2020/C 91/01) e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 3482 final del 21.5.2020, la Regione Abruzzo, per l'anno 2020, concede contributi a fondo perduto, quantificati complessivamente in euro 700.000,00, agli esercenti di attività fotografiche, in particolare per chi ha subito danni dall'interruzione forzata di servizi per cerimonie di vario genere e attività collegate, identificate con i codici ATECO 74.20.19 e 74.20.20, e di attività pirotecniche identificate con i codici ATECO congiunti 93.29.90 - 20.51.02 operanti sul territorio regionale, nella misura massima di euro 2.000,00 ciascuno. Il contributo spetta a condizione che il volume d'affari relativo al periodo 1° aprile 2020 - 31 ottobre 2020 sia inferiore di almeno un terzo (1/3) rispetto al volume di affari dello stesso periodo

- dell'anno precedente. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.";
- b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
- "1 bis. Ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il contributo di cui al comma 1 è concesso solo previa adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ovvero alla scadenza del termine di due mesi dalla ricezione completa della notifica e alle condizioni di cui all'articolo 4, par. 6, del Regolamento CE n. 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.".
12. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni) è inserito il seguente:
- "3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis".
13. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 45 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 le parole "entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma" sono così sostituite "entro il 30 giugno 2021";
- b) alla lettera b) del comma 5 le parole "al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 13 è sostituito dal seguente: "13.";
- c) alla lettera c) del comma 5 le parole "al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: ""sono così sostituite: "il comma 14 è sostituito dal seguente: "14.".
14. All'articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
- b) al comma 2, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
15. All'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera c-bis) le parole "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "In considerazione della grave situazione determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 e fino alla approvazione della normativa di revisione in materia di rilascio delle concessioni del demanio marittimo di cui all'articolo 1, commi dal 675 al 681 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in aderenza dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)";

- b) la lettera c-ter) è abrogata.
16. All'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo), al comma 9-bis le parole "decimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "quindicesimo anno".
17. Alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 15 (Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 8, all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) e successive modifiche";
 - b) all'articolo 9, comma 6, lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Psicologia dello Sport";
 - c) all'articolo 9, comma 6, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) presenza di psicoterapeuta con provata esperienza in psicologia dello sport";
18. Al comma 9 dell'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)) le parole "al 70%" sono soppresse.
19. Alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 (Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Dirigente del Servizio Difesa del Suolo";
 - b) al comma 2 dell'articolo 2bis le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Dirigente del Servizio Difesa del Suolo";
 - c) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "direttore del Dipartimento competente" sono sostituite dalle parole "Dirigente del Servizio Difesa del Suolo".
20. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 14 dopo le parole "maggiormente rappresentative" sono aggiunte le seguenti "a livello nazionale, regionale e locale";
 - b) alla fine del comma 9 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: "; questa disposizione si applica anche ai mercati coperti comunali per i quali sia disposta la sdemanializzazione delle relative superfici e limitatamente alle stesse";
 - c) al comma 4-bis dell'articolo 93 le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite con "1° gennaio 2022";
 - d) alla alinea del comma 1 dell'articolo 146 le parole "non oltre il 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2025".
21. Al comma 14 dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) le parole "30 maggio 2020" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2020".
22. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2020, n. 37 (Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche ed altre disposizioni), le parole "La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali alla Sanità e alle Politiche

- sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale".
23. Al documento allegato all'articolo 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5, (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010) al punto 5.1.1, le parole "di almeno il 50%" sono sostituite dalle seguenti: "di almeno il 30%".
24. Dopo l'articolo 4-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

"Art. 4-ter
(Personale in aspettativa)

1. Il personale del Consiglio regionale può essere assegnato presso le strutture a supporto degli organi componenti l'Esecutivo regionale su richiesta del componente interessato anche con contestuale collocamento in aspettativa senza assegni fino alla cessazione dell'incarico del soggetto proponente o su iniziativa dello stesso."
25. All'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni), dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- "2-bis. La Regione interviene altresì a sostegno dei Comuni proprietari degli impianti sciistici con un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese in conto gestione degli impianti per l'anno 2020."
26. Alla legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 30 sono abrogate;
 - b) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

"41-bis
(Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere)

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bio-edilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della Regione.
3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e territorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.
4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.
 6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.
 7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6."
27. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) dopo le parole "da enti pubblici territoriali" sono inserite le seguenti: "e loro società in house providing."
28. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 26 (Disposizioni per l'istituzione del Comune di Nuova Pescara) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023";
 - b) al comma 3 dell'articolo 3, le parole "entro 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 36 mesi";
 - c) alla alinea del comma 1 dell'articolo 4, le parole "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni";
 - d) al comma 1 dell'articolo 5, le parole "Entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quattro anni";
 - e) al comma 2 dell'articolo 7, le parole "Entro il 31 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2022";
 - f) al comma 3 dell'articolo 7, le parole "Entro il 31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2022".
29. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) Marina Resort.";
 - b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici.";
 - c) dopo l'articolo 5 (Requisiti tecnici dei campeggi) sono inseriti i seguenti:

"Art. 5 bis
(Marina Resort)

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.
2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli

immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.

3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.
4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.
5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal regolamento. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca.

Art. 5 ter

(Requisiti tecnici dei Marina Resort)

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del 6 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167).
2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.
3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.
4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

Art. 5 quater

(Regolamento attuativo dei Marina Resort)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Con lo stesso regolamento sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative."
30. Alla legge regionale 27 giugno 2013, n. 18 (Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"1. Il Servizio regionale competente per le Dighe è la struttura regionale competente all'approvazione dei progetti di gestione delle dighe di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) per i quali esprime altresì il parere ai sensi del d.p.r. 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152). Il parere è reso nell'ambito della conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della l. 241/1990 appositamente indetta dal medesimo Servizio regionale ai fini dell'esame dei progetti di gestione.";
 - b) al comma 1 dell'articolo 29 le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti: "al Servizio regionale competente per le Dighe";
 - c) al comma 8 dell'articolo 29 le parole "Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente per le Dighe, di propria iniziativa o su richiesta" ;
 - d) al comma 1 dell'articolo 31 le parole "alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque" sono sostituite dalle seguenti "al Servizio regionale competente per le Dighe".
31. La titolarità dei procedimenti di cui alla legge regionale 20 settembre 1988, n. 83 (Disciplina delle funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt) è posta in capo al Servizio regionale competente in materia energetica anziché ai Servizi del Genio Civile regionale competenti per territorio.
32. In considerazione della grave crisi socio-economica determinatasi a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, in via straordinaria, per il solo anno 2020, i contributi destinati all'organizzazione diretta di eventi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) ed i contributi destinati all'organizzazione degli eventi e dei progetti organizzati da comuni abruzzesi, sulla base del programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) sono concessi anche nel caso in cui non sia stato possibile organizzare gli eventi o progetti a causa dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del Covid-19. In tale circostanza, i contributi concessi sono destinati a spese di funzionamento, ad attività associative o sociali ovvero ad attività istituzionali dei soggetti beneficiari.

33. A seguito delle criticità correlate con la pandemia da Covid-19 gli interventi di cui all'articolo 40, comma 3, della l.r. 55/2013 proposti entro la data del 31 dicembre 2020 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2021.
34. In relazione alla emergenza sanitaria ed economica in atto, il termine per la restituzione dei fondi di cui al POR-FESR Abruzzo 2007-2013 – Attività I.2.4 "Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito da parte delle PMI" - è prorogato al 31.12.2021.
35. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proprietari ed i locatari di autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico - benzina o elettrico - diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica.
36. Nell'ambito del demanio marittimo regionale con finalità turistico-ricreative e nei lidi e spiagge destinati alla balneazione è consentita, esclusivamente per uso domestico o personale e senza scopo di lucro, la raccolta di tronchi e masse legnose spiaggiati e ivi depositati dalle mareggiate invernali. La raccolta può essere effettuata dal 15 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 17.00. La raccolta del materiale legnoso è vietata nelle aree del demanio marittimo tutelate o vincolate ai sensi della disciplina nazionale e regionale in materia ambientale e paesaggistica, quali parchi, riserve marine, SIC, biotopi, foce dei fiumi e zone di dimora di fauna e flora protetta. Con Ordinanza da emanarsi entro il 15 ottobre, i comuni costieri possono individuare aree vietate alla raccolta del materiale legnoso. Resta ferma a carico di chi effettua le operazioni di prelievo la responsabilità, anche verso terzi, della raccolta e trasporto del materiale legnoso.
37. Presso gli assessorati regionali possono essere istituite segreterie tecniche senza maggiori oneri rispetto ai fondi destinati al personale regionale. Con atto direttoriale sono stabiliti termini e condizioni per il personale da contrattualizzare.

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2021/2023.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 42/1 del 29.12.2020, ha approvato la presente legge.

19

Firmato digitalmente da: MARSILIO MARCO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 20/01/2021 15:48:06

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 14/01/2021 18:39

Seriale Certificato: 445310

Valido dal 15/05/2019 al 14/05/2022

TI Trust Technologies CA



AM/VT/cm

Segue Allegato

**DIPARTIMENTO DPA
SERVIZIO DPA003
UFFICIO COMUNICAZIONE ATTI - BURAT**

ERRATA-CORRIGE

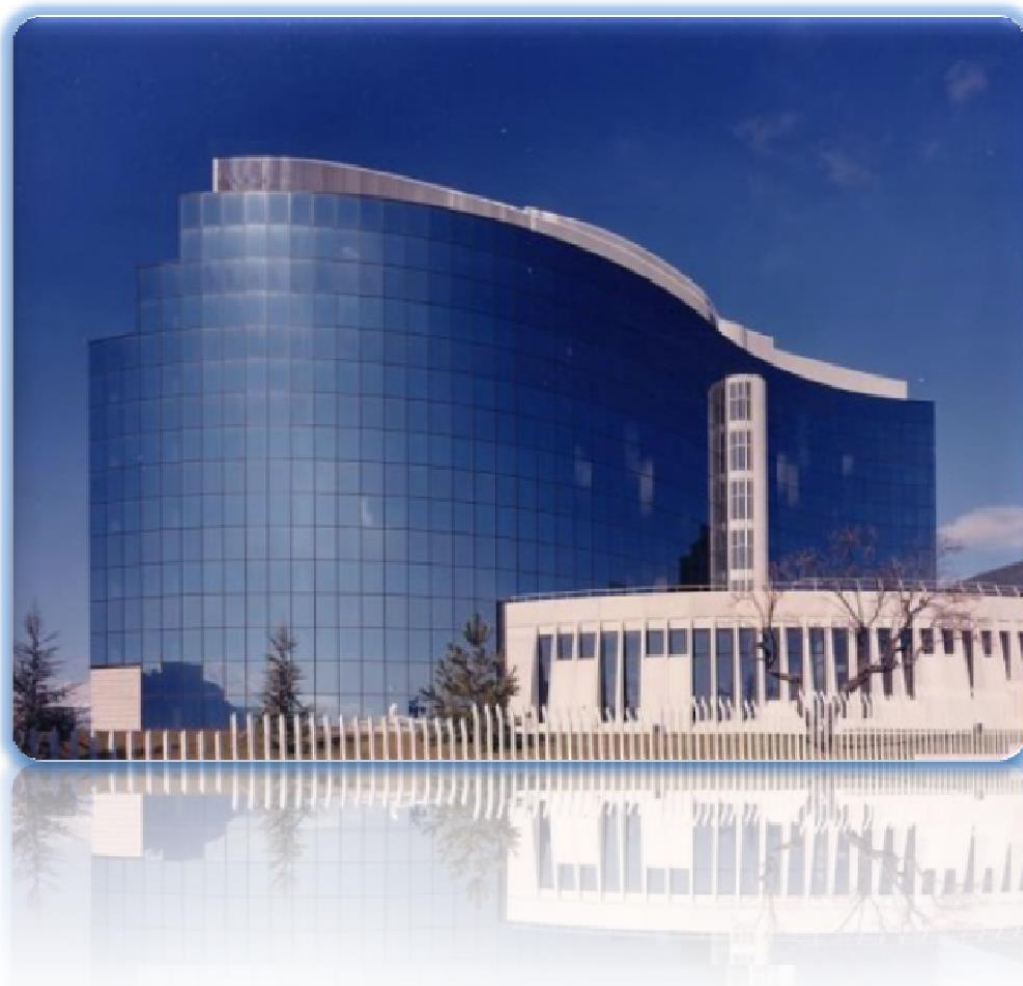
LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

**Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario
2021- 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)**

A rettifica della Legge regionale in oggetto, già pubblicata sul Bollettino Speciale n. 16 del 22 gennaio 2021, si procede alla corretta pubblicazione del solo articolato, fermo restando tutto quanto pubblicato da pagina 24 a pag 93 del predetto Bollettino.

**IL DIRIGENTE
Avv. Daniela Valenza**

L'Aquila li 25.01.2021



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it

